REGOLAMENTO (CEE) N. 595/78 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1978

relativo alla proroga del regolamento (CEE) n. 744/77 relativo all'applicazione anticipata di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé concernenti gli scambi, per quanto riguarda taluni Stati firmatari di accordi di accessione a detta convenzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il 28 marzo 1977 sono stati firmati degli accordi relativi all'accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé, conformemente al suo articolo 90, tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Principe, la Repubblica del Capo Verde e la Papuasia-Nuova Guinea ;

considerando che, in occasione di tali firme, la Comunità e i suddetti Stati hanno convenuto, mediante scambi di lettere, di applicare in modo autonomo talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé relative agli scambi, secondo le modalità fissate negli accordi di accessione ;

considerando che, per dare attuazione a tali scambi di lettere, il Consiglio ha adottato, il 5 aprile 1977, il regolamento (CEE) n. 744/77 [2], relativo all'applicazione anticipata di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé concernenti gli scambi di merci ;

considerando che gli Stati membri non avevano ancora espletato, alla data del 31 dicembre 1977, le procedure di ratifica degli accordi d'accessione ;

considerando che occorre pertanto prorogare oltre il 31 dicembre 1977 il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 744/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel secondo paragrafo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 744/77, la data del 31 dicembre 1977 è sostituita da quella del 31 dicembre 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEINESEN

(1) Parere reso il 17 marzo 1978 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 90 dell'8. 4. 1977, pag. 5.